

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1530

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BONFIETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1996 (*)

—————

**Riconoscimento fiscale della rivalutazione dei mutui in ECU
o in valuta estera**

—————

() Testo non rivisto dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Negli anni scorsi, oltre duecentomila famiglie italiane hanno acquistato la casa d'abitazione facendo ricorso a mutui in ECU o valute estere. Negli ultimi tre anni, soprattutto dopo l'uscita del nostro Paese dall'accordo di cambio, la svalutazione della lira ha pesantemente colpito queste famiglie. I mutui si sono rivalutati, in misura pari all'apprezzamento delle unità di riferimento nei confronti della nostra valuta. Basti ricordare che nel 1992, secondo la Banca d'Italia, la svalutazione media nominale della lira è stata pari al 3,5 per cento (dell'11,3 per cento nell'ultimo quadrimestre dell'anno). Nel 1993, il tasso di cambio è peggiorato del 16,6 per cento nella media delle valute, del 17,2 per cento nei confronti del marco, del 21,8 per cento nei confronti del dollaro. Tale tendenza è continuata nel 1994 (- 4,6 per cento) e nel primo semestre del 1995 (- 12,5 per cento). Appare evidente l'insostenibilità della situazione di molti cittadini, che avevano contratto i mutui su consiglio degli istituti di credito ed ora sono costretti a restituire e remunerare un capitale in costante crescita, in relazione al mutevole andamento dei cambi e della nostra politica monetaria.

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di limitare i pesanti effetti negativi che i soggetti titolari di un contratto di mutuo fondiario per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, con esclusione degli immobili di lusso, in unità di conto ECU o altra valuta estera, hanno subito, a causa della svalutazione della lira.

Il Ministero del tesoro ha finora evitato di porre rimedio a questo stato di cose: secondo

il Ministero si tratterebbe di contratti di diritto privato che non giustificano un intervento governativo. La valenza generale del problema è però riconosciuta, come dimostrano i numerosi disegni di legge all'esame del Parlamento.

Rispetto ad altre ipotesi legislative, che comportano costi relativi alla gestione di fondi centralizzati, il presente disegno di legge delinea, al fine di ripristinare equità redistributiva, una soluzione diversa dei problemi scaturiti dalla stipula di tali contratti di diritto privato, attraverso il riconoscimento fiscale, a favore del contribuente, della rivalutazione del capitale. Con l'articolo 1 si concede infatti un credito forfetario di imposta ai fini IRPEF, pari al 50 per cento della misura di rivalutazione in lire del capitale da restituire nell'anno d'imposta. Potranno usufruire del credito d'imposta i titolari di un contratto di mutuo fondiario per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, con esclusione degli immobili di lusso, denominato in unità di conto ECU o in altre valute estere, stipulato nel periodo tra il 1° gennaio 1988 e il 30 settembre 1992. Per coprire le perdite degli anni precedenti, si prevede inoltre un credito d'imposta *una tantum* di 1,5 milioni, solo per l'anno 1995. Il presente disegno di legge prevede di coprire gli oneri per la finanza pubblica, valutati prudenzialmente in 60 miliardi di lire per il 1996 e in 30 miliardi di lire a decorrere dal 1997, attraverso una modesta riduzione della percentuale (dallo 0,50 per cento allo 0,48 per cento) del fondo svalutazione crediti delle banche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Credito d'imposta)

1. Ai soggetti titolari di un contratto di mutuo fondiario per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, con esclusione degli immobili di lusso, denominato in unità di conto ECU o in altre valute estere, stipulato nel periodo tra il 1° gennaio 1988 e il 30 settembre 1992, è riconosciuto, a decorrere dall'anno d'imposta 1995 e limitatamente alla durata del periodo di ammortamento del mutuo, un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere pari al 50 per cento della rivalutazione in lire del capitale da restituire nell'anno d'imposta. La misura della rivalutazione è determinata dalla differenza tra il rapporto di cambio applicato alla fine di ciascun periodo di ammortamento ed il rapporto di cambio esistente alla data di accensione del mutuo.

3. A titolo di recupero forfetario per gli anni precedenti, ai medesimi soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto, limitatamente all'anno d'imposta 1995 ed in aggiunta rispetto a quello previsto dal comma 1, un ulteriore credito di imposta ai fini dell'IRPEF, pari a lire 1.500.000.

4. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,48 per cento».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 30 miliardi per gli anni 1997 e seguenti, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 4.